



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 06/06/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Società La Ferrosa.

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n.50 dello 05/03/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);

- la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali);

Premesso:

- che con istanza di data 31/01/2012, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 10374 dello 03/02/2012, il legale rappresentante di LA FERROSA di Carbone Vittorio, azienda con sede legale e operativa in Lecce - Zona Industriale, alla Via Vecchia Surbo, ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la modifica delle condizioni di esercizio ("Ampliamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi") di impianto esistente per il recupero di rifiuti, trasmettendo la documentazione tecnico-amministrativa di rito;

- che la richiesta di verifica di assoggettabilità pervenuta si pone come adempimento per la modifica delle condizioni operative dell'impianto, rientrando, a rigore, nella fattispecie di cui alla voce Paragrafo 8 - "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)", riferita alla tipologia Paragrafo 7 - "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", incluse nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06;

- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 12357 dello 08/02/2012, indirizzata alla richiedente LA FERROSA di Carbone Vittorio ed estesa per conoscenza al Comune di Lecce, ha comunicato la necessità di dare corso alle misure di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento, nonché di procedere all'invio di:

- attestazione del versamento, in favore della Provincia, degli oneri istruttori dovuti;

- marca da bollo;

- che in data 19/03/2012 è stata acquisita, al prot. n.27297, nota con cui il proponente ha trasmesso:

- attestazione del versamento degli oneri istruttori;

- marca da bollo;

- copia del pubblico avviso della procedura di verifica apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 23/02/2012;

- che con nota prot. n. 30454 del 23/03/2012 il Servizio Ambiente ha comunicato il formale avvio del procedimento;

- che il Comune di Lecce, con nota prot. n. 54878 dello 02/05/2012 (in atti al prot. n. 44283 dello 08.05.2012), ha trasmesso Determinazione Dirigenziale n. 50 dello 02/05/2012 contenente le valutazioni ed il parere del Dirigente del Settore C.D.R. XX, nonché copia dell'avviso della procedura affisso (dallo 09/02/2012 al 10/04/2012) all'Albo Pretorio comunale;

- che il Servizio Ambiente, con successiva nota n. 106873 del 23/10/2012, ha chiesto al proponente di produrre ulteriori elaborati tecnici;

- che con nota dello 01/03/2013 (in atti al prot. n. 23724 dello 04/03/2013) il proponente ha parzialmente riscontrato la richiesta di integrazione documentale di cui sopra;

- che, pertanto, con nota prot. n. 31170 del 25/03/2013 il Servizio Ambiente ha sollecitato il proponente a trasmettere documentazione che fornisse evidenza della conformità del progetto ai criteri localizzativi contenuti nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia. Detto sollecito è stato riscontrato con nota di trasmissione registrata al prot. n. 34917 dello 09/04/2013;

- che il proponente esercita attività di recupero di rifiuti in regime "semplificato", ai sensi degli artt.214-216, risultando iscritta con il numero 8 al Registro Provinciale degli utilizzatori rifiuti;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce quanto di seguito.

GENERALITÀ

LA FERROSA di Carbone Vittorio è un'azienda operante nel settore del recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, iscritta al n. 8 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti (ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006) dall'anno 1998.

Le attività svolte in impianto sono identificate dalle operazioni di recupero che all'All. C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 qualifica:

- R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

L'azienda è intenzionata ad aumentare la propria capacità produttiva, svolgendo, oltre ad operazioni di messa in riserva R13, anche operazioni di recupero R4 di determinate tipologie di rifiuti, per quantitativi eccedenti le 10 tonnellate/giorno.

La verifica di assoggettabilità si pone, pertanto, come adempimento per la modifica delle condizioni operative dell'impianto, rientrando, a rigore, nella fattispecie di cui alla voce Paragrafo 8 - "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)", riferita alla tipologia Paragrafo 7 - "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", incluse nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06;.

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ESISTENTE. AMPLIAMENTO DI PROGETTO

Le strutture del centro per il recupero di rifiuti non pericolosi, ubicate in territorio amministrativo di Lecce, all'interno della Zona Industriale, sulla Via Vecchia Surbo, occupano un lotto di circa 4.000 mq, identificato in NCEU al Foglio 195, mappale 200.

L'intervento non necessita di varianti alla struttura impiantistica, né di nuove strutture edilizie, trattandosi di ampliamento dell'attività di recupero, con introduzione di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi, aumento dei quantitativi dei rifiuti conferibili già autorizzati e delle operazioni di recupero R4.

Entro le pertinenze del centro sono presenti:

- locale ufficio;
- locale ufficio pesa;
- locale coperto destinato a deposito di superficie mq 157,00;
- due locali deposito di superficie di mq 38,50 e mq 42,00;
- piazzale pavimentato per la movimentazione e il deposito, dotato di sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento.

L'accesso al centro di recupero è assicurato da viabilità di servizio all'area industriale e comunale.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti da trattare e del materiale recuperato sono distribuite sul piazzale pavimentato posto nella parte retrostante del lotto.

Le tipologie di rifiuti da recuperare in impianto (All. 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998) sono le seguenti:

- 3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
- 3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;
- 3.3 Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo;
- 3.5 Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato;
- 5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili;
- 5.2 Parti di mezzi mobili rotabili;
- 5.5 Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi;

- 5.6 Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi;
- 5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto;
- 5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto;
- 5.9 Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta;
- 5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici;
- 5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC;
- 6.1 Rifiuti di plastica;
- 6.5 Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche;
- 6.6 Imbottiture sedili in poliuretano espanso;
- 6.11 Pannelli sportelli auto.

IMPIANTI DI SERVIZIO E ATTREZZATURE

Nella configurazione attuale, che non subirà modifiche dal punto di vista strutturale, il centro è dotato delle seguenti installazioni:

- Impianto di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento;
- Impianto elettrico, dichiarato conforme ai requisiti di cui alla Legge n. 46/1990;
- Impianto di emungimento acque dal sottosuolo per usi civili, non richiedendo l'attività altri usi;
- Vasca a tenuta stagna, a servizio della rete di raccolta delle acque reflue civili.

L'attività lavorativa, inoltre, sarà svolta con l'ausilio dei seguenti macchinari:

- Cesovia a coccodrillo;
- Macchina spellacavi;
- Pressa;
- Pesa;
- Macchina tagliatrice;
- Cannello ossiacetilenico per il taglio dei pezzi in ferro di piccola taglia.

La movimentazione interna dei materiali è effettuata con l'ausilio di specifici mezzi meccanici.

OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI

Le attività di recupero svolte in impianto sono identificate dalle operazioni di recupero che all'All. C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 sono contraddistinte con le abbreviazioni R4 e R13.

Nella tabella seguente si riportano, con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., tipologie e quantità di rifiuti ferrosi e non ferrosi ammissibili al recupero in impianto, previa modifica dell'iscrizione al Registro Provinciale degli Utilizzatori Rifiuti.

L'attività di recupero da svolgere consisterà nella messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e nel successivo trattamento R4 per alcune tipologie di rifiuti, come riportato in tabella, comprendente selezione per l'asportazione di impurità, cesoiatura, taglio, riduzione volumetrica a mezzo di pressa.

I rifiuti sottoposti alla semplice messa in riserva sono in seguito avviati a recupero presso altri impianti autorizzati. Le tipologie CER di cui ai punti 3.1, 3.2 e 5.5, una volta processati in conformità alle specifiche riportate nel DM 5 febbraio 1998, cessano la qualifica di rifiuto.

I materiali in ingresso provengono per la gran parte da fornitori abituali, che conferiscono rifiuti recuperabili di tipologia e qualità omogenea nel tempo. Ciò nonostante, onde individuare eventuali non conformità, è comunque effettuato un controllo del carico in arrivo.

Il rifiuto in arrivo, generalmente trasportato su cassoni scarrabili, è fatto sostare in area conferimento. In questa fase il personale addetto al "controllo in accettazione arrivi" verifica la rispondenza del materiale conferito ai dati riportati in F.I.R. e procede alla compilazione del formulario nelle parti riservate all'impianto di destinazione ed al controllo del "peso a destino" tramite pesa a ponte.

Una volta accettati i rifiuti sono messi in riserva su aree pavimentate, delimitate e distinte per le diverse tipologie di rifiuti, dislocate sia al coperto, all'interno del capannone, sia in area scoperta.

Le aree di messa in riserva non necessitano, per la loro sicurezza ambientale, di particolari accorgimenti tecnici, trattandosi di materia allo stato solido, non putrescibile.

Il rifiuto metallico proviene principalmente da attività di lavorazione del ferro o da attività industriali e di demolizione. Spesso il materiale ferroso arriva in azienda già "pulito" e non necessita di alcuna attività di ulteriore selezione. In alcuni casi, invece, il materiale ferroso deriva dal disassemblaggio di pezzi composti di più materiali.

Il ferro proveniente dalle attività di costruzione o demolizione è selezionato al fine di eliminare le impurità rappresentate dalla presenza di altro materiale edile (plastica, materiale lapideo, calcestruzzo, legno).

I cavi con conduttori in alluminio e rame subiscono una selezione finalizzata a raggruppare i cavi per grandezza della sezione e per tipo di conduttore (rame, alluminio, ferro). L'eliminazione delle impurità avviene contemporaneamente alla fase di lavorazione.

CONSIDERAZIONI

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area oggetto d'intervento è tipizzata come Zona Industriale e come tale la localizzazione dell'impianto è conforme al criterio vincolante previsto ai sensi del Piano di Gestione dei rifiuti speciali in Puglia. Gli impatti potenziali attesi sono i seguenti:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi i per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

A proposito del traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali.

Con riferimento ai reflui domestici rivenienti dai servizi igienici dovrà essere previsto l'adeguamento alle prescrizioni tecniche del Regolamento regionale n.26 del 12/12/2011.

L'area d'impianto non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività produttive. L'ambito territoriale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta, in quanto sede di svariate attività industriali. Peraltro trattasi d'impianto già esistente e da progetto non è prevista alcuna nuova infrastrutturazione.

Per quel che concerne gli interventi di mitigazione ambientale si ritiene necessaria la piantumazione, lungo il perimetro aziendale, di barriera a verde (in alternativa, ove non tecnicamente possibile, barriera mobile con telo di altezza circa 2.5 mt al di sopra della muratura esistente), al fine di contenere la eventuale diffusione di rumori e la dispersione di parti leggere o polveri.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo in atto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo di macchinari di pressatura, taglio, macchine operatrici, ecc..

La documentazione d'impatto acustico prodotta (Valutazione del Rumore Ambientale a firma dell'Arch. Alessandro Tornesello, datata 19 novembre 2012) attesta che l'attività della ditta "non presenta criticità per quanto riguarda l'inquinamento ambientale, in quanto i valori limite di rumorosità previsti dalle leggi vigenti vengono rispettati, sia per quanto riguarda i limiti assoluti, sia per quanto riguarda i limiti differenziali."

Riguardo alle emissioni in atmosfera, dato il tipo di attività svolta e la tipologia di rifiuti oggetto di recupero (non polverulenti), il proponente ha provveduto ad effettuare, nell'ambito dell'iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori rifiuti, specifica comunicazione per attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06. Siccome tra le operazioni da svolgere è previsto anche il taglio dei metalli mediante cannello ossiacetilenico, si ritiene che l'attività del proponente rientri nella categoria di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/06 (vedasi scheda tecnica n. 30 allegata alla DGR 1497 /2002 che assimila l'operazione di ossitaglio a quella di saldatura).

Con riferimento alle osservazioni riportate nel parere del Dirigente del Settore C.D.R. XX del Comune di Lecce (D.D. n. 50 dello 02/05/2012) si rileva che:

- per quel che concerne lo scarico delle acque meteoriche il proponente è in possesso di autorizzazione provinciale;
- relativamente alle emissioni in atmosfera dell'impianto in essere il proponente ha provveduto alla comunicazione per attività di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/06. Come già sopra accennato, si ritiene, tuttavia, che l'attività del proponente rientri nella categoria di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/06 (vedasi scheda tecnica n. 30 allegata alla DGR 1497 /2002 che assimila l'operazione di ossitaglio a quella di saldatura);
- sempre in tema di emissioni in atmosfera si osserva che i rifiuti in ingresso non sono di natura polverulenta e peraltro non sono previste all'interno dell'impianto attività di frantumazione che possano determinare lo sviluppo di polveri nell'intorno dell'impianto. Per quel che concerne gli interventi di mitigazione ambientale si ritiene necessaria la lungo il perimetro aziendale, di barriera a verde (in alternativa, ove non tecnicamente possibile, barriera mobile con telo di altezza circa 2.5 mt al di sopra della muratura esistente), al fine di contenere la eventuale diffusione di rumori e la dispersione di parti leggere o polveri;
- relativamente all'operazione di recupero R4 e all'incremento delle quantità di rifiuti da trattare il proponente dovrà provvedere alla modifica dell'iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti;
- la valutazione previsionale acustica effettuata porta a concludere che l'attività della ditta "non presenta criticità per quanto riguarda l'inquinamento ambientale, in quanto i valori limite di rumorosità previsti dalle leggi vigenti vengono rispettati, sia per quanto riguarda i limiti assoluti, sia per quanto riguarda i limiti differenziali." Suddetta conclusione dovrà comunque essere supportata in fase di esercizio da una specifica campagna di monitoraggio e l'eventuale superamento dei limiti di legge per l'area di interesse

dovrà determinare o la sospensione dell'attività o l'applicazione di ulteriori misure mitigative dell'impatto acustico;

- il progetto non prevede alcuna modifica delle caratteristiche fisiche dell'impianto, ma un ampliamento dell'attività di recupero, con introduzione di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi, aumento dei quantitativi dei rifiuti conferibili già autorizzati e delle operazioni di recupero R4. L'azienda è già iscritta per l'attività di recupero (iscrizione n. 8) in procedure semplificate e agli atti del Servizio sono presenti le planimetrie di dettaglio dei fabbricati, dei piazzali e delle infrastrutture presenti.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l'ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Rilevato che trattasi d'impianto già esistente e in esercizio, data la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto è inserito, posto all'interno di area tipizzata come zona destinata ad attività produttive, e preso atto delle modalità operative di esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prevista al suo interno, si ritiene poter escludere il proposto progetto di ampliamento dalla procedura di V.I.A., fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in impianto, previa modifica dell'iscrizione al Registro Provinciale degli Utilizzatori Rifiuti, saranno, con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., quelle riportate nella tabella seguente:

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;

- il proponente dovrà dotarsi di idoneo strumento per la misurazione di eventuali fonti di emissione radioattiva da parte dei rifiuti in ingresso;

- lungo la muratura perimetrale dovrà essere realizzata la piantumazione di barriera a verde o, in alternativa, se non tecnicamente possibile, l'installazione di barriera con telo per una altezza di circa 2.5 metri al di sopra della muratura esistente, al fine di contenere la diffusione di rumori e parti leggere/polveri;

- i cumuli dei rifiuti nell'area di stoccaggio non dovranno superare l'altezza del muro di confine e/o dell'eventuale barriera a verde o del telo sovrastante la muratura di recinzione perimetrale;

- dovrà essere ben individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso e in uscita;

- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

- si dovrà provvedere alla periodica pulizia delle griglie di raccolta delle acque meteoriche e dei relativi sistemi di trattamento e smaltimento. Dette operazioni dovranno essere riportate su apposito quaderno d'esercizio da conservare presso la sede operativa;
- relativamente alle emissioni in atmosfera, rientrando l'attività dell'azienda nella categoria di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 (vedasi scheda tecnica n. 30 allegata alla DGR 1497 /2002 che assimila l'operazione di ossitaglio a quella di saldatura), si dovrà garantire il rispetto dei relativi adempimenti amministrativi;
- il gestore dell'impianto, una volta a regime la nuova fase di esercizio, provvederà ad una campagna di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione) e del rumore (con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività effettuata);
- gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
- riguardo alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla normativa regionale e nazionale di riferimento;
- per quel che concerne la gestione dei reflui domestici l'azienda dovrà adeguarsi alle disposizioni del R.R. n. 26/2011;
- relativamente ai dispositivi di illuminazione esterna l'azienda dovrà adeguarsi alle disposizioni del R.R. n. 13/2006;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione dei presidi antincendio.

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
 1. affissione all'Albo Pretorio comunale dell'avviso concernente la domanda per la verifica di assoggettabilità del progetto, dal 9 febbraio 2012 al 10 aprile 2012;
 2. pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. n. 28 dello 23/02/2012;
 senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- del parere espresso dal Dirigente del Settore C.D.R. XX del Comune di Lecce con Determinazione Dirigenziale n. 50 dello 02/05/2012;

Valutato:

- che le analisi a carattere ambientale svolte hanno, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle verifiche preliminari di assoggettabilità a V.I.A., consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente e la previsioni degli effetti derivanti dall'esercizio dell'impianto nelle condizioni operative di progetto;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, la modifica delle condizioni di esercizio ("Ampliamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi") di impianto esistente per il recupero di rifiuti, sito in Comune di Lecce - Zona Industriale, alla Via Vecchia Surbo, di titolarità "La Ferrosa di Carbone Vittorio", escluso dall'applicazione della procedura di V.I.A. in quanto l'attività dello stesso non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che l'Azienda ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
- le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in impianto, previa modifica dell'iscrizione al Registro Provinciale degli Utilizzatori Rifiuti, saranno, con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., quelle riportate nella tabella seguente:
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- il proponente dovrà dotarsi di idoneo strumento per la misurazione di eventuali fonti di emissione radioattiva da parte dei rifiuti in ingresso;
- lungo la muratura perimetrale dovrà essere realizzata la piantumazione di barriera a verde o, in alternativa, se non tecnicamente possibile, l'installazione di barriera con telo per una altezza di circa 2.5 metri al di sopra della muratura esistente, al fine di contenere la diffusione di rumori e parti leggere/polveri;
- i cumuli dei rifiuti nell'area di stoccaggio non dovranno superare l'altezza del muro di confine e/o dell'eventuale barriera a verde o del telo sovrastante la muratura di recinzione perimetrale;
- dovrà essere ben individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso e in uscita;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- si dovrà provvedere alla periodica pulizia delle griglie di raccolta delle acque meteoriche e dei relativi sistemi di trattamento e smaltimento. Dette operazioni dovranno essere riportate su apposito quaderno d'esercizio da conservare presso la sede operativa;
- relativamente alle emissioni in atmosfera, rientrando l'attività dell'azienda nella categoria di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 (vedasi scheda tecnica n. 30 allegata alla DGR 1497 /2002 che assimila l'operazione di ossitaglio a quella di saldatura), si dovrà garantire il rispetto dei relativi adempimenti amministrativi;
- il gestore dell'impianto, una volta a regime la nuova fase di esercizio, provvederà ad una campagna di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione) e del rumore (con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività effettuata);
- gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
- riguardo alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla normativa regionale e nazionale di riferimento;
- per quel che concerne la gestione dei reflui domestici l'azienda dovrà adeguarsi alle disposizioni del R.R. n. 26/2011;
- relativamente ai dispositivi di illuminazione esterna l'azienda dovrà adeguarsi alle disposizioni del R.R. n. 13/2006;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione dei presidi antincendio.
- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo

del rispetto delle prescrizioni impartite;

- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione d'impatto ambientale; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, la verifica di assoggettabilità dovrà essere rinnovata;
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata La Ferrosa di Carbone Vittorio, Via Vecchia Surbo Z.I. - LECCE;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Lecce Settore CDR XX;
 - Corpo di Polizia Provinciale;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Controlli;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio
Ambiente e Tutela Venatoria
Ing. Dario Corsini
